Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 9 gennaio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. **1309**.

Approvazione del testo dello statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 7 marzo 1967, n. 117, con la quale viene istituita in Pisa una scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il testo dello statuto proposto ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 117 della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento in Pisa;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

E' approvato il testo dello statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, riconosciuta con legge 7 marzo 1967, n. 117, che è annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 91. — GRECO

Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa

CAPO I

FINI E CARATTERI DELLA SCUOLA

Art. 1.

La scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, istituita in Pisa con la legge 7 marzo 1967, n. 117 — che continua la tradizione del collegio giuridico, istituito nel 1931; del collegio medico, istituito nel 1933; della scuola superiore per le scienze applicate « A. Pacinotti » per le facoltà di economia e commercio, di ingegneria e di agraria, fondata del 1951 — ha lo scopo di contribuire al progresso degli studi:

1) promovendo e potenziando anche con studi di perfezionamento, la cultura scientifica;

2) stimolando e preparando giovani studiosi delle diverse discipline rientranti nell'ambito della sua attività alla ricerca scientifica ed all'insegnamento.

A tal fine la scuola accoglie in distinte sezioni — per concorso nazionale — studenti di ambo i sessi iscritti ai corsi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in medicina e chirurgia, in ingegneria, in agraria, dell'Università di Pisa, nonchè laureati nei corsi di laurea predetti di tutte le università italiane, fornendo loro gratuitamente alloggio, vitto ed assistenza morale e materiale, impartendo insegnamenti interni a sussidio e complemento di quelli universitari e mettendo a loro disposizione gli opportuni mezzi di studio.

Art. 2.

La scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, sotto la vigilanza dello Stato, esercitata dal Ministero della pubblica istruzione, entro i limiti stabiliti dalla legge 7 marzo 1967, n. 117, e ai sensi delle leggi sulla istruzione superiore.

La scuola si articola nelle seguenti sezioni, ciascuna delle quali accoglie studenti e perfezionandi laureati dei corsi di laurea di cui al precedente articolo:

a) sezione di giurisprudenza e scienze politiche;
b) sezione di economia e commercio;
c) sezione di medicina e chirurgia;
d) sezione di ingegneria;
e) sezione di agraria.

In relazione all'art. 1, comma primo, del presente statuto la scuola si avvale dei segunti collegi:

a) collegio giuridico, per la sezione di giurisprudenza e scienze politiche;
b) collegio medico, per la sezione di medicina e chirurgia;
c) collegio « A. Pacinotti », per le sezioni di ingegneria, di agraria e di economia e commercio.

Tali collegi costituiscono le sedi delle sezioni nelle quali sono concentrati i mezzi e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività di esse e al mantenimento degli allievi.

CAPO II

ORGANI DIRETTIVI

Art. 3.

Gli organi direttivi della scuola sono:

1) il direttore;
2) il vice-direttore;
3) il consiglio direttivo;
4) i direttori di sezione;
5) le commissioni didattiche di sezione.

Art. 4.

Il direttore della scuola è il rettore pro-tempore della Università di Pisa. Il direttore ha la rappresentanza legale della scuola, ne promuove e regola l'attività, dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo, adotta provvedimenti di urgenza, presentandoli al consiglio direttivo per la ratifica nella prima adunanza successiva, vigila sul funzionamento dei servizi amministrativi e contabili, esercita ogni altra funzione che gli è conferita dalla legge, dallo statuto e dal regolamento interno.

Art. 5.

Il vice-direttore è nominato dal direttore della scuola per un biennio accademico tra i professori di ruolo e fuori ruolo inclusi nelle terne proposte da ciascuno dei consigli delle facoltà cui appartengono i corsi di laurea indicati nell'art. 1.

Il vice-direttore coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 6.

Il consiglio direttivo della scuola è composto:

a) dal direttore della scuola, che lo presiede;
b) dal vice-direttore della scuola che, in caso di assenza del direttore, lo presiede;
c) dal direttore della scuola normale superiore di Pisa;
d) dai presidi delle facoltà cui appartengono i corsi di laurea indicati nell'art. 1, o da loro delegati;
e) dai direttori delle cinque sezioni della scuola;
f) da un rappresentante del Ministero del tesoro e da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, nominati dai rispettivi Ministri per un triennio accademico e confermabili;
g) da un rappresentante degli allievi ammessi alla scuola, eletto annualmente dall'assemblea generale degli allievi stessi;
h) dal direttore amministrativo dell'Università di Pisa, che esercita le funzioni di segretario del consiglio stesso.

Al consiglio direttivo, ai sensi della legge istitutiva, spettano tutte le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai senati accademici ed ai consigli di amministrazione delle università ed istituti di istruzione superiore.

Art. 7.

A ciascuna sezione è preposto un direttore di sezione, nominato dal direttore della scuola nell'ambito di una terna di professori di ruolo, designata dal consiglio di ciascuna facoltà interessata.

Il direttore di sezione cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attività scientifiche e didattiche, secondo i programmi e le direttive della commissione didattica di sezione.

Al direttore di sezione sono attribuiti i poteri disciplinari di cui all'art. 47.

Qualora due o più sezioni e i relativi collegi si trovino riuniti nella medesima sede, il loro funzionamento e la disciplina degli allievi saranno affidati al più anziano di ruolo tra i direttori delle sezioni interessate, ferma restando la competenza in materia didattica di ciascuno di essi.

Art. 8.

All'attività di ogni sezione provvede una commissione didattica cui spettano le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai consigli di facoltà.

Essa è composta:

a) dal direttore di sezione che la presiede;
b) da tre professori di ruolo designati dalla facoltà interessata;
c) da un appartenente a ciascuna delle altre categorie di docenti della sezione, scelto dalla facoltà interessata in una terna di eletti dai componenti di ciascuna categoria.

Di ciascuna commissione didattica farà parte un rappresentante degli allievi in corrispondenza a quanto le norme legislative dispongano per i consigli di facoltà.

Tutti durano in carica tre anni accademici e possono essere confermati, ad eccezione del rappresentante degli allievi avente mandato di durata annuale rinnovabile.

CAPO III

ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 9.

L'anno accademico della scuola va dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo. La durata della permanenza degli allievi nei collegi annessi alla scuola e delle altre prestazioni di questa in favore degli allievi medesimi è disciplinata dal regolamento interno in attuazione di quanto previsto dal successivo art. 45.

Art. 10.

Ogni sezione comprende:

a) un corso ordinario di studi per gli allievi iscritti al corrispondente corso di laurea;

b) un corso di perfezionamento per i laureati.

Art. 11.

I corsi ordinari per gli iscritti al primo anno degli studi universitari hanno la durata corrispondente a quella dei corsi di laurea di ciascuna delle facoltà interessate.

Nel piano degli stessi sono compresi:

1) corsi di lezione cattedratiche e di seminario;

2) corsi di lettorato di lingue straniere;

3) esercitazioni di carattere scientifico e conferenze.

Art. 12.

La commissione didattica di ciascuna sezione, su proposta del proprio direttore, formula ogni anno entro il mese di novembre il programma della attività didattica da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo, cui compete l'emanazione dei relativi provvedimenti.

Art. 13.

I corsi di perfezionamento hanno la durata di due anni accademici. L'ammissione al secondo anno è subordinata al giudizio favorevole espresso dal consiglio direttivo, sentita la commissione didattica di sezione.

In tale periodo di tempo i laureati perfezionandi:

1) preparano una dissertazione scritta e quant'altro occorra per esporre i risultati di una ricerca originale;

2) frequentano corsi della scuola e corsi e istituti della università;

3) possono essere autorizzati a svolgere attività didattica presso la facoltà relativa alla sezione di appartenenza, e sono tenuti a svolgere detta attività nei corsi di lezioni, seminari ed esercitazioni della scuola.

Art. 14.

La scuola rilascia:

a) agli allievi che abbiano seguito il corso ordinario, un diploma di licenza;

b) agli allievi che abbiano compiuto il corso di perfezionamento, un diploma di perfezionamento.

I diplomi sono rilasciati dal direttore della scuola.

CAPO IV

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 15.

Le rendite della scuola sono costituite:

a) dal contributo annuo corrisposto dallo Stato a norma delle disposizioni di legge in vigore;

b) da eventuali altre erogazioni di enti o di privati;

c) dal reddito derivante da donazioni o lasciti disposti a favore della scuola.

Art. 16.

I beni immobili e mobili che facciano o vengano comunque a far parte del patrimonio della scuola, ed i beni immobili di cui la scuola stessa gode l'uso, devono essere descritti in appositi inventari distinti per ciascuna delle seguenti categorie di beni:

1) beni immobili di proprietà della scuola;

2) beni immobili in uso alla scuola;

3) beni mobili fruttiferi;

4) beni mobili infruttiferi.

La compilazione e la tenuta degli inventari sono disciplinate da apposite disposizioni del regolamento interno.

Art. 17.

L'anno finanziario della scuola va dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Il consiglio direttivo delibera nel mese di luglio sul bilancio preventivo, nel quale è, tra l'altro, stanziato un fondo di riserva destinato a provvedere ai bisogni che possono manifestarsi dopo l'approvazione di esso, nonchè un fondo da utilizzare secondo le indicazioni dell'assemblea generale degli allievi per le attività integrative di carattere culturale, sportivo e ricreativo.

Il rendiconto consuntivo è approvato dal consiglio direttivo entro il mese di marzo.

Art. 18.

Il servizio di cassa della scuola è affidato ad un istituto di credito di notoria solidità, con deliberazione del consiglio direttivo.

Art. 19.

La scuola provvede, secondo le vigenti disposizioni di legge, alla conservazione e all'amministrazione degli immobili che ha ricevuto in uso, e degli altri beni immobili e mobili, che comunque facciano parte o vengano a far parte del suo patrimonio.

Art. 20.

Il direttore amministrativo dell'Università di Pisa esercita le funzioni di segretario della scuola.

Al personale assistente, di segreteria, tecnico e ausiliario e salariato, necessario al funzionamento della scuola, si provvede con assegnazioni disposte dal Ministro per la pubblica istruzione, secondo le norme vigenti, sui rispettivi ruoli organici delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Agli insegnamenti di cui all'art. 11, si provvede mediante incarichi, ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 311, e successive modificazioni. Il relativo onere di spesa grava sul bilancio della scuola.

Art. 21.

Un assistente di ruolo per ciascuna sezione, designato dal direttore della sezione stessa, sentita la commissione didattica, ha l'obbligo di risiedere nella scuola per esercitarvi le funzioni di prefetto, ricevendone vitto ed alloggio gratuiti.

Tali funzioni vengono attribuite per un biennio accademico, e possono essere confermate per uguale periodo di tempo.

Allo scopo di agevolare e sviluppare i rapporti di studio tra allievi e docenti, è consentito a questi ultimi di partecipare alla mensa.

Il direttore della scuola può affidare, per ciascuna sezione, su proposta del rispettivo direttore, incarichi disciplinari ed allievi del corso di perfezionamento, o a laureandi, qualora non sia possibile attribuire tali funzioni ad assistenti della sezione stessa.

CAPO V

ALLIEVI

1. - *Concorsi ed ammissioni*

Art. 22.

Ogni anno, nel mese di aprile, il consiglio direttivo determina, per ciascuna sezione, il numero dei posti di allievo del corso ordinario e del corso di perfezionamento, da mettersi a concorso per l'anno accademico successivo.

I posti di allievo del corso ordinario messi a concorso si riferiscono ad uno dei primi tre anni di corso per gli studenti delle sezioni di medicina e chirurgia e di ingegneria, e ad uno dei primi due anni di corso per gli studenti delle altre sezioni.

Gli allievi ammessi alla scuola passano agli anni successivi, secondo le norme di cui all'art. 43, fino al compimento del corso degli studi universitari.

Qualora, successivamente alla pubblicazione del bando di concorso, intervengano ulteriori disponibilità finanziarie, ovvero si rendano vacanti altri posti di allievo, il consiglio direttivo può, ove il risultato dei concorsi lo renda opportuno, ammettere annualmente un numero di allievi superiore a quello dei posti messo a concorso, sia per il corso ordinario che per quello di perfezionamento, nei limiti, però, delle accertate maggiori disponibilità.

Art. 23.

I posti di allievi del corso ordinario di ciascuna sezione sono conferiti mediante concorso per esami; i posti di allievi del corso di perfezionamento si conferiscono mediante concorso per titoli, integrato, ove ritenuto opportuno, da una discussione sui titoli stessi.

I due concorsi sono banditi ogni anno dal direttore della scuola entro il mese di aprile, con avvisi da pubblicarsi anche nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 24.

Sono ammessi al concorso per i posti del corso ordinario gli studenti che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado costituente titolo per l'iscrizione ai corsi di laurea cui si riferisce ogni singola sezione.

Ai posti del secondo o del terzo anno sono ammessi coloro che provengono dal primo o dal secondo anno dei corsi di laurea della relativa sezione, i quali abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studi della facoltà per l'anno di riferimento.

Il direttore della scuola, sentita la commissione didattica di sezione, ha facoltà di ammettere eccezionalmente anche coloro che all'atto della presentazione della domanda siano in debito di esami: in tal caso i candidati risultati vincitori dovranno superare gli esami di cui sono in debito entro la sessione autunnale di corso frequentato.

Sono ammessi al concorso per i posti di perfezionamento coloro che abbiano conseguito la laurea in un'università o istituto universitario italiano nei corsi di laurea cui si riferisce ciascuna sezione, da non oltre due anni solari computati alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non potrà essere ammesso ai concorsi chi nell'anno solare in corso abbia compiuto i 30 anni, salvo casi del tutto eccezionali da valutarsi con giudizio inappellabile dal consiglio direttivo.

Art. 25.

La domanda di ammissione ad uno dei concorsi di cui all'articolo precedente deve essere presentata alla scuola nei termini e con le modalità stabiliti nel regolamento e riportate nel bando di concorso.

Art. 26.

Nei giorni immediatamente precedenti l'inizio degli esami, i candidati debbono sottoporsi alla visita di un medico incaricato dalla scuola. Perchè il candidato sia ammesso agli esami, occorre che la visita accerti la sua sana costituzione e lo riconosca immune da infermità comunicabili.

L'allievo già ammesso può essere insindacabilmente escluso dalla scuola in conseguenza di successivi accertamenti medici.

Art. 27.

Le prove degli esami di concorso per il corso ordinario della sezione di giurisprudenza e di scienze politiche sono le seguenti:

a) *per l'ammissione al 1° anno*:

componimento a scelta del candidato su un argomento storico o filosofico;

prova orale di storia e filosofia;

prova orale di conoscenza di una lingua straniera;

b) *per l'ammissione al 2° anno*:

prova scritta in istituzioni di diritto privato, per gli studenti del corso di laurea in giurisprudenza, e di storia delle dottrine politiche, per gli studenti del corso di laurea di scienze politiche;

prova orale sulle materie delle quali il candidato abbia già superato gli esami universitari dell'anno precedente;

prova scritta ed orale su una lingua straniera.

Art. 28.

Le prove degli esami di concorso per il corso ordinario della sezione di economia e commercio sono le seguenti:

a) *per l'ammissione al 1° anno*:

prova scritta per la risoluzione di un problema di matematica generale;

prova scritta a scelta del candidato, su un argomento di cultura generale con particolare riferimento ai problemi storici o economici o tecnico aziendali o alle istituzioni del diritto pubblico e privato;

prova orale di conoscenza dei principi in cui si inquadrano gli aspetti più significativi della vita economica e costituzionale della società contemporanea;

prova orale di conoscenza di una lingua straniera;

b) *per l'ammissione al 2° anno*:

prova scritta a scelta del candidato su un argomento di carattere istituzionale, economico o tecnico o giuridico;

prova orale sulle materie delle quali il candidato abbia già superato gli esami presso l'università nell'anno precedente;

prova scritta ed orale su una lingua straniera.

Art. 29.

Le prove degli esami di concorso per il corso ordinario della sezione di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

a) *per l'ammissione al 1° anno*:

prova scritta di biologia;

prova orale di chimica, fisica, biologia;

prova orale di conoscenza di una lingua straniera;

b) *per l'ammissione al 2° anno*:

prova scritta di biologia generale;

prova scritta di istologia ed embriologia generale, o di osteologia a scelta del candidato;

prova orale sulle materie d'insegnamento frequentate nell'università nell'anno precedente;

prova scritta e orale su una lingua straniera;

c) *per l'ammissione al 3° anno*:

prova scritta di anatomia umana normale;

prova scritta di microbiologia o di chimica biologica, a scelta del candidato;

prova orale su argomenti di fisiologia umana e di patologia generale;

prova scritta e orale su una lingua straniera.

Art. 30.

Le prove degli esami di concorso per il corso ordinario della sezione di ingegneria, sono le seguenti:

a) *per l'ammissione al 1° anno*:

prova scritta su un problema di matematica generale;

prova scritta su un problema di fisica;

prova orale sulle predette discipline;

prova orale di conoscenza di una lingua straniera;

b) *per l'ammissione al 2° anno*:

prova scritta su problemi di analisi matematica I;

prova scritta su un problema di fisica I;

prova orale sulle materie oggetto delle prove scritte;

prova orale di conoscenza di una lingua straniera;

c) *per l'ammissione al 3° anno*:

prova scritta su un problema di analisi matematica II;

prova scritta su un problema di meccanica razionale;

prova orale sulle predette discipline;

prova orale di conoscenza di una lingua straniera.

Art. 31.

Le prove degli esami di concorso per il corso ordinario della sezione di agraria, sono le seguenti:

a) *per l'ammissione al 1° anno*:

prova scritta su argomento naturalistico di carattere generale;

prova scritta a scelta del candidato, su argomento specifico delle seguenti quattro materie: fisica, chimica, botanica e zoologia;

prova orale sulle predette discipline;

prova orale di conoscenza di una lingua straniera;

b) *per l'ammissione al 2° anno*:

prova scritta su un argomento di carattere istituzionale;

prova orale sulle materie delle quali il candidato abbia già superato gli esami presso l'università nell'anno precedente;

prova scritta ed orale su una lingua straniera.

Art. 32.

Il concorso ai posti di perfezionamento, che deve essere espletato entro il mese di novembre di ogni anno, è per titoli, integrato, ove ritenuto opportuno, da una discussione sui titoli stessi. Sono ammessi i lavori dattiloscritti.

I titoli devono dimostrare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica e la possibilità che egli adempie all'obbligo di cui al quarto comma dell'art. 38.

Art. 33.

Le commissioni giudicatrici del concorso di ammissione al corso ordinario sono nominate ogni anno dal direttore della scuola su proposta del direttore di sezione. Ciascuna di esse è composta di un numero di membri variabile, comunque non inferiore a cinque effettivi e due supplenti, scelti tra i professori ufficiali della scuola ed i professori ufficiali di ciascuna delle facoltà interessate. Per il concorso a posti di perfezionamento, le commissioni giudicatrici, nominate con la stessa procedura, sono composte di un numero di membri variabile, comunque non inferiore a cinque effettivi e due supplenti, scelti in modo che almeno due commissari siano in grado di riferire sulle attitudini scientifiche di ciascun concorrente.

Il direttore di sezione è membro di diritto delle commissioni giudicatrici della sezione medesima, e ne presiede i lavori.

La presidenza spetta, peraltro, al direttore della scuola o al vice direttore, qualora intervengano ai lavori delle commissioni.

Art. 34.

Ogni commissario dispone di dieci punti.

Per il concorso ai posti dei corsi ordinari la commissione può escludere dalle prove orali i candidati che nelle prove scritte risultino lontani dalla sufficienza.

Ciascuna commissione forma una graduatoria dei concorrenti per ordine di merito.

Sono esclusi dalle graduatorie dei corsi ordinari i candidati che negli esami scritti e orali non abbiano ottenuto complessivamente almeno sette decimi dei voti; e parimenti nelle graduatorie dei corsi di perfezionamento, i candidati ai quali siano stati assegnati meno di sette decimi dei voti.

Ugualmente sono esclusi dalle graduatorie dei vincitori dei posti per i corsi ordinari, i candidati che nell'esame di lingue straniere non abbiano dimostrato una sufficiente conoscenza della lingua prescelta.

In caso di parità di voti nel complesso delle altre prove, sarà titolo di preferenza il risultato ottenuto nell'esame di lingue straniere.

Art. 35.

I vincitori dei concorsi ai corsi ordinari, per essere ammessi alla scuola, devono comprovare la iscrizione ai corrispondenti anni dei rispettivi corsi di laurea dell'Università di Pisa, e presentare, entro il termine prescritto, i documenti richiesti nel bando di concorso.

Gli allievi della scuola, che risultino vincitori del concorso di perfezionamento appena finito il corso ordinario, sono dispensati dalla presentazione dei suddetti documenti.

I vincitori dei concorsi devono dichiarare per iscritto di aver preso visione di tutte le norme contenute nello statuto e nel regolamento interno della scuola.

Art. 36.

Qualora le disponibilità finanziarie lo consentano, la scuola può accogliere, per un periodo non superiore a due anni, studenti o laureati delle università estere di maggior fama, che intendano svolgere studi in Italia. Il consiglio direttivo della scuola giudica circa l'opportunità dell'ammissione e stabilisce gli obblighi da imporre agli ammessi, con particolare riguardo allo svolgimento di seminari linguistici adatti a ciascuna sezione.

L'ammissione alla scuola di allievi di università straniere può inoltre essere concessa a condizioni di reciprocità per allievi della scuola.

2. - *Obblighi di studio ed esami*

Art. 37.

Gli allievi dei corsi ordinari hanno l'obbligo di seguire le lezioni e le esercitazioni dei corsi di laurea universitari, secondo il programma di studi concordato con i rispettivi direttori di sezione, entro il mese di gennaio. Devono inoltre seguire i corsi interni e le esercitazioni della sezione, secondo il piano di studi fissato anno per anno dalla commissione didattica.

Gli allievi debbono in ogni caso seguire i corsi di lingue straniere stabiliti dalle commissioni didattiche di sezione.

Art. 38.

Gli allievi dei corsi ordinari attendono a studi, esercitazioni e lavori particolari sotto la guida dei professori, degli assistenti e dei perfezionandi.

Essi devono, dopo l'ammissione alla scuola, sostenere le seguenti prove:

a) colloqui;
b) esami di lingue straniere;
c) esame di diploma di licenza.

Gli allievi del corso di perfezionamento sostengono le seguenti prove:

a) esame di diploma di perfezionamento;
b) esame di lingua straniera.

Gli allievi del corso di perfezionamento devono attendere alla preparazione della dissertazione di cui al quarto comma dell'art. 42. Essi devono presentare alla commissione didattica, entro il 31 ottobre e ai fini dell'ammissione al secondo anno, una relazione scritta sul lavoro intrapreso, approvata dal professore sotto la guida del quale la ricerca viene svolta.

Tutti i laureati perfezionandi devono inoltre collaborare ai seminari della rispettiva sezione, secondo il piano stabilito dalla commissione didattica.

Art. 39.

Nei colloqui, che vengono tenuti nel mese di marzo, gli allievi del corso ordinario (ad esclusione dei laureandi) rendono conto degli studi personali fatti nella prima parte dello anno accademico. I colloqui, a giudizio della commissione didattica, possono essere preceduti dalla presentazione di un elaborato.

Le commissioni giudicatrici per i colloqui sono nominate dal direttore della scuola, su proposta del direttore di sezione. Sono composte di cinque membri, scelti sia tra i professori ufficiali della facoltà interessata dell'Università di Pisa, sia tra i professori ufficiali della scuola. Per i singoli colloqui alla commissione possono essere aggregati altri professori di specifica competenza.

La nomina dei presidenti delle commissioni e dei commissari che devono supplirli è fatta secondo il disposto dell'art. 33.

La commissione pone a verbale un breve giudizio conclusivo di idoneità sull'attività e le attitudini dell'allievo.

L'allievo che non consegue l'idoneità ne ha subito comunicazione personale dal direttore e decade dal posto al termine della sessione estiva.

Art. 40

Alla chiusura dei corsi autunnali della scuola, gli allievi debbono ottenere un giudizio di idoneità relativamente alla partecipazione ai seminari ed alle altre attività della scuola. Il giudizio di idoneità è pronunciato dalla commissione didattica.

Art. 41.

Gli esami di lingue straniere hanno luogo secondo quanto stabilito dalla commissione didattica di sezione.

Le commissioni giudicatrici sono nominate dal direttore di sezione e sono composte dal lettore del corso, presidente, da un cultore della lingua e da un membro designato dalla commissione didattica.

Il candidato non può conseguire una votazione inferiore a ventisette trentesimi, ed essa non fa media con le altre votazione Ove l'allievo non raggiunga detta votazione, è tenuto a ripetere l'esame nella successiva sessione ordinaria.

Il mancato conseguimento della votazione minima predetta in tale seconda prova, comporta l'esclusione dalla scuola.

Art. 42.

Le commissioni giudicatrici per gli esami di diploma, sia di licenza, sia di perfezionamento, sono composte di sette membri, scelti secondo quanto indicato nel secondo comma dell'art. 39. Almeno uno di essi deve essere scelto fra i professori ufficiali di altra università.

La nomina delle commissioni avviene secondo il disposto dell'art. 33, ed esse sono presiedute dal direttore della scuola.

L'esame per il diploma di licenza da sostenere dopo il conseguimento della laurea, consiste in un colloquio che verte sugli studi personali compiuti dall'allievo negli anni del corso e sulla materia o gruppo di materie da lui specialmente studiate, secondo un programma preventivamente accettato dalla commissione didattica, su parere dei professori competenti.

L'esame per il diploma di perfezionamento consiste nella discussione di una dissertazione scritta, su argomento scelto dall'allievo, la quale esponga i risultati di una ricerca originale.

Per l'ammissione alla discussione è necessario che la dissertazione sia preventivamente giudicata da tre commissari, designati dal direttore di sezione, i quali, tenuto anche conto della relazione finale del primo anno, dichiarino che il candidato ha svolto un lavoro scientificamente apprezzabile.

Gli esami di diploma di licenza e di perfezionamento sono pubblici.

Ogni commissario dispone di dieci punti. Il voto di semplice idoneità è 56 su 70.

La lode non può essere concessa che all'unanimità.

Art. 43.

Gli allievi dei corsi ordinari debbono anno per anno ottenere il giudizio di idoneità e superare gli esami interni di cui agli articoli 37, 39, 40 e dare negli appelli ordinari delle sessioni estiva ed autunnale tutti gli esami universitari a cui sono obbligati. Gli allievi del primo anno di corso debbono sostenere nella sessione estiva almeno due esami universitari.

Gli allievi devono riportare negli esami universitari ed interni sostenuti durante l'anno accademico, una media non inferiore a ventisette trentesimi, e in ciascuno di essi, un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi.

Il consiglio direttivo, su proposta della commissione didattica della sezione interessata, può riconoscere come validamente superato, ai fini degli obblighi di studio, un solo esame di profitto universitario nel quale l'allievo nel corso della carriera scolastica abbia conseguito una votazione inferiore a ventiquattro trentesimi ma non a ventuno trentesimi.

Nel caso che gli allievi non adempiano agli obblighi sopra detti, decadono automaticamente dal diritto alla permanenza nella scuola e negli annessi collegi.

Art. 44.

Gli allievi alla fine del corso ordinario o del corso di perfezionamento devono superare — entro la sessione autunnale del corrispondente anno accademico — l'esame per il conferimento del diploma di licenza o di perfezionamento, fermo restando che essi non possono godere oltre il termine dell'anno accademico predetto del diritto alla permanenza nella scuola e negli annessi collegi e alla prestazioni relative.

Coloro che non adempiono a tale obbligo decadono dai diritti inerenti alla loro qualità di allievi e non possono ottenere dalla segreteria della scuola certificati di alcun genere, nè posti di scambio all'estero per mezzo della scuola. In casi del tutto eccezionali il consiglio direttivo, sentito il parere della commissione didattica, può concedere un anno di proroga.

Art. 45.

Gli allievi del corso ordinario hanno diritto, dal 15 novembre al 30 luglio, all'alloggio e al vitto gratuito nei locali della scuola, alle cure mediche ordinarie e specialistiche e all'uso della biblioteca.

Coloro che abbiano adempiuto agli obblighi di cui allo art. 43 godranno dei diritti sopra indicati a far tempo dal 15 settembre.

Di tali diritti usufruiranno i perfezionandi a decorrere dalla data di espletamento del concorso.

Per il periodo di chiusura estiva della scuola, gli allievi conservano il diritto all'assegno mensile, ove si faccia luogo alla corresponsione dello stesso, nella misura annualmente deliberata dal consiglio direttivo in rapporto alle disponibilità finanziarie della scuola.

Art. 46.

Gli allievi devono risiedere nella scuola e, senza pregiudizio della libertà di espressione, devono tenere in ogni occasione una condotta irreprensibile, astenendosi da qualsiasi comportamento incompatibile con l'adempimento degli obblighi derivanti dal loro stato.

Art. 47.

La giurisdizione disciplinare sugli allievi spetta al direttore della scuola, al consiglio direttivo e alle commissioni didattiche.

Le sanzioni applicabili sono le seguenti:

a) ammonizione;

b) sospensione temporanea dalla scuola;

c) espulsione dalla scuola.

L'ammonizione viene inflitta verbalmente dal direttore della scuola, su segnalazione del direttore di sezione, sentito l'allievo nelle sue discolpe.

L'applicazione della sanzione di cui alla lettera *b*) spetta alla commissione didattica in seguito a relazione del direttore della scuola. L'allievo deve essere informato dal procedimento disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta della commissione didattica, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dalla commissione. Contro la deliberazione della commissione didattica l'allievo può appellarsi al consiglio direttivo.

L'applicazione della sanzione di cui alla lettera *c*) può aver luogo solo a carico di colui che sia stato condannato per delitti non colposi o abbia commesso gravissime mancanze o ripetuti inadempimenti degli obblighi derivanti dallo stato di allievi. L'applicazione della sanzione suddetta spetta al consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore della scuola, con l'osservanza delle norme e dei termini stabiliti nel comma precedente, relativamente alla comunicazione da farsi allo studente e al suo diritto di difesa.

Nel caso in cui, ai sensi del precedente comma, sia aperto un procedimento penale a carico di un allievo, il consiglio direttivo, o quando ricorrono particolari motivi d'urgenza, il direttore della scuola, con provvedimento soggetto a ratifica del consiglio predetto, convocato senza indugio, può adottare la sospensione a tempo indeterminato come provvedimento cautelare.

I provvedimenti di cui alle lettere *b*) e *c*) devono essere motivati; ad essi dà esecuzione il direttore della scuola.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere *b*) e *c*) viene data comunicazione ai genitori o al tutore dell'allievo; dell'applicazione della sanzione di cui alla lettera *c*) viene inoltre data comunicazione al rettore dell'Università di Pisa.

3. - *Organizzazione degli studenti*

Art. 48.

Gli allievi della scuola, dei corsi ordinari e di perfezionamento, costituiscono nel loro insieme l'assemblea degli studenti, che, a cura dei rappresentanti di ciascuna sezione, deve essere convocata entro il 10 dicembre di ogni anno, per la designazione del loro rappresentante nel consiglio direttivo.

Gli allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento di ogni sezione costituiscono l'assemblea degli allievi di sezione, che designa annualmente, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il proprio rappresentante, per i rapporti con gli organi della scuola.

Alla disciplina delle assemblee predette e alla determinazione delle funzioni e dei poteri dei rappresentanti designati, provvede il regolamento interno.

CAPO VI

NORME GENERALI E FINALI

Art. 49.

Il regolamento interno contiene, oltre le norme a cui si fa espresso riferimento negli articoli precedenti, ogni altra disposizione concernente il funzionamento della scuola e le norme di vita e di contegno a cui gli allievi devono attenersi.

Il regolamento interno è emanato, e occorrendo modificato, dal consiglio direttivo, sentito il parere delle commissioni didattiche di sezione e del rappresentante degli allievi di ciascuna sezione.

Art. 50.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti universitari, in quanto applicabili.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1968, n. **1310**.

Revoca della dichiarazione di monumentalità della casa natale di Francesco Crispi, in Ribera.

N. 1310. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene revocata la dichiarazione di monumentalità della casa natale di Francesco Crispi, in Ribera (Agrigento), dichiarata con il regio decreto 22 settembre 1927, n. 1942.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 103. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968, n. **1311**.

Erezione in ente morale dell'opera pia « Casa di riposo Brentani-Nuti, Bonaccorsi, Tredozi », con sede nel comune di Tredozio.

N. 1311. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Casa di riposo Brentani-Nuti, Bonaccorsi, Tredozi » con sede nel comune di Tredozio (Forlì), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 108. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1968.

Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Parma approvato con regio decreto 25 marzo 1920 e il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 29 giugno 1933, n. 514;

Visto lo schema del secondo elenco suppletivo, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici, nel quale sono inclusi cinquantasette corsi d'acqua distinti coi numeri dall'uno al cinquantasette e varie sorgenti distinte coi numeri dal cinquantotto al centocinquantasette;

Visti gli atti della istruttoria, esperita a norma di legge, durante la quale non sono state avanzate opposizioni nè reclami;

Considerato che i corsi d'acqua e le sorgenti inclusi nell'elenco suppletivo di che trattasi hanno acquistato attitudine ad uso di pubblico generale interesse ai sensi dell'art. 1 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, ed in particolare le acque delle sorgenti sono soggette a numerosi sfruttamenti per alimentazione di acquedotti civili e rurali;

che, pertanto, detto secondo elenco suppletivo può essere approvato;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso con voto n. 959 nell'adunanza del 20 giugno 1968;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugl'impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative norme regolamentari;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Parma giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente ch'è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1968

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1968
Registro n. 23 *Lavori pubblici, foglio n.* 160

Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Parma

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Torrente Noveglia	Ceno	Bardi	Per tutto il suo corso
2	Rio Ario	Noveglia	Id.	Id.
3	Rio Gravago e Rosta	Id.	Id.	Id.
4	Rio Castagnarsa	Gravago	Id.	Id.
5	Rio Bacedracco	Id.	Id.	Id.
6	Rio Brugnola	Noveglia	Id.	Id.
7	Rio Osacca	Id.	Id.	Id.
8	Rio Cavatorta	Id.	Id.	Id.
9	Rio di Tolarolo	Id.	Id.	Id.
10	Torrente Tonsina	Ceno	Id.	Id.

N d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
11	Rio Sbalanzona	Tonsina	Bardi	Per tutto il suo corso
12	Rio dei Masaroni	Ceno	Id.	Id.
13	Rio Levra o dei Laghi	Id.	Id.	Id.
14	Rio d'Omei	Id.	Id.	Id.
15	Torrente Lecca	Id.	Id.	Id.
16	Rio Gorivado	Lecca	Id.	Id.
17	Rio Garibando	Id.	Id.	Id.
18	Rio Serra o Grande	Id.	Id.	Id.
19	Rio Racchè o Pianello	Id.	Id.	Id.
20	Rio Porcellana	Ceno	Id.	Id.
21	Rio delle Vigne	Porcellana	Id.	Id.
22	Torrente Dorbora o Dorbola	Ceno	Id.	Id.
23	Rio Magnano	Dorbora	Id.	Id.
24	Rio di Vischeto	Ceno	Id.	Id.
25	Rio dei Galli	Id.	Id.	Id.
26	Rio della Bestia	Id.	Id.	Id.
27	Torrente Corsenna dei Berlini	Id.	Id.	Id.
28	Rio della Pernice inf. n. 1	Id.	Id.	Id.
29	Rio Corsenna di Chiesa Bianca	Pernice	Id.	Id.
30	Rio dei Servini inf. n. 1	Ceno	Id.	Id.
31	Rio della Libbia	Id.	Id.	Id.
32	Rio Oppi	Arcina	Albareto	Id.
33	Stagno di Ragazzola o Peschiera	Po	Roccabianca	Id.
34	Rio Cordale	Parma	Tizzano	Id.
35	Rio Vessolo	Id.	Id.	Id.
36	Rio del Molinetto	Ceno	Varsi	Id.
37	Rio	Id.	Pellegrino Parmense	Id.
38	Lago Scuro	Enza	Monchio delle Corti	Id.
39	Rio Scuro	Id.	Id.	Id.
40	Fosso della Giarella	Id.	Palanzano	Id.
41	Fosso delle Andrelle	Id.	Id.	Id.
42	Lago Ballano	Rio Piella	Corniglio	Id.
43	Rio del Podere	Baganza	Calestano	Id.
44	Rio Pianazzo	Lubiana	Tornolo	Id.
45	Rio Acquatorta	Parma	Corniglio	Id.
46	Guadine	Id.	Id.	Id.
47	Rio Bellafoglia	Taro	Fornovo e Collecchio	Per tutto il suo corso - Costituisce confine fra i due comuni
48	Rio Fratta	Ceno	Bardi	Per tutto il suo corso
49	Gavello	Id.	Noceto	Id.
50	Rio Aquidano	Id.	Borgotaro	Id.
51	Rio della Piana	Id.	Id.	Id.
52	Rio Chiostra	Lubiana Scura	Tornolo	Id.
53	Rio Misele	Id.	Id.	Id.
54	Rio Salde	Ceno	Varano M.	Id.
55	Rio Pradarolo	Id.	Id.	Id.
56	Rio Fontana	Parmarossa	Tizzano V. P.	Id.
57	Rio Ceriatico	Baganza	Calestano	Id.

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua e le località per le sorgenti
1	2	3	4	5
			SORGENTI	
58	Lago Sproso	—	Albereto	Cese Cipalo
59	Cubila	—	Id.	Groppo del Soldato
60	Comunalia	—	Id.	Id.
61	Lama Bassa	—	Id.	Cento Croci
62	I Lagacci	—	Bardi	Lagacci - 9 sorgenti
63	Gambone	—	Id.	Mazzini - Assirati
64	Tavo Este-Ovest	—	Id.	Id.
65	Cordani	—	Id.	Id.
66	Lugagnana	—	Id.	Id.
67	Grossa o del Frasso	—	Id.	Id.
68	Pianello	—	Id.	Id.
69	Soragneto	—	Id.	Id.
70	Prato di Martino	—	Id.	Id.
71	Sermasoni	—	Id.	Cogno di Gazzo
72	Botasso	—	Bedonia	Monti
73	Merelli	—	Id.	Cà Merelli
74	Lavaio	—	Id.	Cà Giulia (Prato)
75	Fontana della Moia	—	Id.	Cornolo
76	Bagno Rezzo	—	Id.	Id.
77	Fontana Ricca o di Pravera	—	Id.	Id.
78	Roncallo	—	Id.	Id.
79	Porco Morto	—	Id.	Casaleto
80	Canadella	—	Berceto	Campo Roberto
81	Laura I		Id.	Particella 50, foglio 96
82	Laura II	—	Id.	Id.
83	Campana	—	Bore	Lendinara
84	Ginepro	—	Id.	Id.
85	Marenghi	—	Id.	Marenghi
86	Biancospino	—	Id.	Vallescura
87	Nanioli Alta	—	Id.	Nanioli
88	Nanioli Bassa	—	Id.	Id.
89	Bugone Superiore	—	Id.	Bugone superiore
90	Bugone Inferiore	—	Id.	Vallata del Bugone e del monte Pratobello
91	I Ronchi Alta	—	Id.	I Ronchi
92	I Ronchi Bassa	—	Id.	Id.
93	Painadato	—	Id.	Pianadato
94	Alvarà	—	Id.	Zermani
95	Camminata di S. Martino o Selvola	—	Borgotaro	Selvola di S. Martino
96	Lama di Nassei	—	Id.	Oceto
97	Cà di Vona	—	Id.	Monte Arsone
98	Pian di Martino	—	Id.	Pian di Martino
99	Tre Fontane	—	Id.	Tre Fontane
100	Nola	—	Id.	Pianaccio
101	Giumello	—	Id.	Castone di Forza
102	Miarina	—	Calestano	Alpicella
103	Tavolana (2 sorgenti)	—	Id.	Tavolana
104	Sopra Montale	—	Id.	Montale
105	Castello	—	Id.	Marzolara
106	Magazzola	—	Id.	Magazzola

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua e le località per le sorgenti
1	2	3	4	5
107	Cantinazza	—	Calestano	Vallerano
108	Nutria	—	Id.	Lama
109	Fornasa	—	Compiano	Cereseto
110	Lobia	—	Id.	Id.
111	Ciapei	—	Id.	Id.
112	Laghetto	—	Corniglio	Marra
113	Arole	—	Id.	Id.
114	Tugo	—	Langhirano	La Costa
115	Pozzo	—	Id.	Cozzano
116	Verola	—	Neviano Arduini	Antreola
117	Casoni	—	Id.	Id.
118	Fontana del Salice	—	Pellegrino Parmense	I Manini
119	Casalicchio	—	Id.	Casalicchio
120	Passetti	—	Id.	Mariano
121	Lobbie (3 sorgenti)	—	Id.	Ceriato - Particella 292-47 48, foglio 55
122	Chiodina	—	Id.	Chiodina
123	Travaglio Chiavica	—	Id.	Ceriato
124	Cà Bianca	—	Id.	Cà Bianca
125	Fontana Fredda	—	Id.	Monte Castellaro
126	Pedersino (2 sorgenti)	—	Id.	Molino di Pedersino
127	Bernaia	—	Id.	Sabbioni
128	Carbognano	—	Id.	Carbognano - Particella 44, foglio 8
129	Piancodarino	—	Id.	Ranzano
130	Lama	—	Id.	Vaestano
131	Sdema	—	Id.	Sdema
132	Ronco dei Tigli	—	Id.	Capoluogo
133	Lavasello	—	Id.	Lavasello
134	Fornello	—	Sala Bag.	Fornello
135	Ponte di Legno	—	Terenzo	Ponte di Legno
136	Canale	—	Tizzano V.P.	Monte Pelato
137	Maseto	—	Id.	Archetto
138	Ghiarine	—	Id.	Ghiarine
139	Farfareto	—	Id.	Musiara
140	Arsia	—	Id.	Musiara Superiore - Monte Caio
141	Delfolo Destro	—	Id.	Musiara - Monte Caio
142	Delfolo Sinistro	—	Id.	Id.
143	La Ghiaia	—	Id.	Id.
144	Scrava	—	Tornolo	Strinata
145	Lama Alta	—	Id.	Centocroci
146	Taglio	—	Id.	Id.
147	Campo Mao	—	Id.	Casoni
148	Moglie	—	Id.	Id.
149	Boregone	—	Id.	Menta
150	Fontanellato	—	Id.	Pian di Brè
151	Pian di Petan	—	Id.	Pian di Petan - 3 sorgenti
152	Prato della Canala	—	Valmozzola	Castello
153	Porcinaia	—	Id.	Porcinaia
154	Cà di Bada	—	Id.	Mapp. 14 foglio 46
155	Borghignoni	—	Id.	Valmozzola
156	Laguzzoni	—	Id.	Id.
157	Dell'Orbo	—	Id.	Sartora

Visto, *il Ministro*: NATALI

(12460)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del sommergibile « Enrico Dandolo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il sommergibile « Enrico Dandolo » viene iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 25 settembre 1968.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968

SARAGAT

GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1968
Registro n. 31 Difesa, foglio n. 96

(12473)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1968.

Nomina dei membri del comitato centrale del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge del 4 giugno 1949, n. 422, riguardante l'istituzione presso il Ministero della marina mercantile, del comitato centrale del lavoro portuale;

Vista la legge 1° dicembre 1961, n. 1327, recante modifiche alla composizione del comitato centrale del lavoro portuale;

Visto il decreto 14 gennaio 1966, e successive modifiche, relativo alla nomina dei membri del suddetto comitato centrale per il biennio 1966-67;

Considerato che è scaduto il biennio, previsto dallo art. 3 della predetta legge, di durata in carica dei membri del comitato stesso;

Viste le designazioni fatte ai termini dell'art. 2 della legge 4 giugno 1949, n. 422;

Decreta:

Sono nominati, per il biennio 1968-1969, membri del comitato centrale del lavoro portuale i signori:

Vaudano dott. Francesco, direttore generale del lavoro marittimo e portuale nel Ministero della marina mercantile;

Flore dott. Vito Dante, direttore generale del demanio marittimo e dei porti nel Ministero della marina mercantile;

Crisostomi dott. Ettore, ispettore generale nel Ministero della marina mercantile;

Traversi dott. Filippo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Balzano cap. di vasc. Romualdo, in rappresentanza del Ministero difesa-Marina;

Pavia ing. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Malatesta dott. Aurelio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Grandi dott. Silvio, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Marzano dott. Riccardo, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Riccobono dott. Salvatore, in rappresentanza del Comitato interministeriale dei prezzi;

Sirchia avv. Michele, in rappresentanza degli industriali;

Lagostena Silvio, in rappresentanza dei commercianti;

Pesce dott. Bruno, in rappresentanza degli armatori;

D'Amato Giuseppe, in rappresentanza dell'armamento minore;

De Stefano Marino, Liguori Raffaele, Bruzzone Giovanni e Ciufi dott. Angelo, in rappresentanza dei lavoratori portuali.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Giovanni Battista Manasia, consigliere di 2ª classe del Ministero della marina mercantile.

Ai componenti del comitato centrale, che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 1 della legge 5 giugno 1967, sarà corrisposto un gettone di presenza di L. 3000 a carico del capitolo 131 del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1968

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1968
Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 212

(12497)

DECRETO MINISTERALE 10 dicembre 1968.

Sostituzione di un membro del comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, portante modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concessi alla industria privata, province e comuni approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 e modificato con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1569;

Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, che fa obbligo dell'iscrizione al fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto anche al personale dipendente da imprese concessionarie di servizi automobilistici urbani ed extra urbani;

Visto il proprio decreto in data 18 giugno 1965 concernente la composizione del comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione;

Vista la nota in data 13 settembre 1968, con la quale l'avv. Ernesto Salvia, membro del comitato di vigilanza predetto in rappresentanza delle aziende, rassegna le proprie dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 3915 del 16 settembre 1968, con la quale l'associazione sindacale Intersind designa il dottor Mario Picardi quale membro del comitato di vigilanza medesimo in rappresentanza delle aziende ed in sostituzione dell'avv. Ernesto Salvia dimissionario;

Considerata la necessità di accettare le dimissioni presentate e di procedere alla sostituzione nel senso richiesto;

Decreta:

Il dott. Mario Picardi è chiamato a far parte del comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza delle aziende ed in sostituzione dell'avv. Ernesto Salvia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1968

Il Ministro: Bosco

(12536)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « X Mostra convegno internazionale riscaldamento condizionamento refrigerazione idrosanitaria », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « X Mostra convegno internazionale riscaldamento condizionamento refrigerazione idrosanitaria », che avrà luogo a Milano dal 1° al 7 marzo 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 12 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: Savio

(12330)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 2 gennaio 1969.

Proroga della gestione commissariale del comune di Lizzano.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 ottobre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 21 ottobre 1968, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Lizzano per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto, e nominato commissario straordinario al comune il direttore di sezione dott. Giovanni Vairo.

Il commissario straordinario per la paralisi funzionale dei normali organi dell'amministrazione comunale disciolta, protrattasi per lungo tempo, ha dovuto affrontare gravi e complessi problemi che è stato necessario porre sul piano di concreta realizzazione, provvedendo oltre che alla impostazione ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968, al cui adempimento il consiglio comunale non aveva ancora ottemperato, all'approntamento del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, alla adozione di provvedimenti relativi al riassetto della finanza comunale, al riordinamento degli uffici e personale municipale, alla esecuzione di lavori pubblici ed alla impostazione di nuove opere.

I risultati di tale azione, dalla quale ritrarranno indiscutibile vantaggio il comune e notevole contributo le condizioni della popolazione, sarebbero compromessi ed in parte annullati ove, allo scadere del normale periodo di carica, il commissario dovesse interrompere la sua opera.

Dalle suesposte considerazioni emerge la necessità di prorogare la gestione straordinaria in atto presso il comune di Lizzano ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, con la conferma al direttore di sezione dott. Giovanni Vairo dei poteri di cui al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica.

A ciò si è provveduto con il decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Taranto, addì 2 gennaio 1969

p. *Il prefetto*: Costantino

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 ottobre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 21 ottobre 1968, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Lizzano e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione di detto comune il dott. Giovanni Vairo, direttore di sezione di questa prefettura;

Considerato che il 2 gennaio 1969 scade il termine di durata della gestione straordinaria previsto dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale venga prorogata di altri tre mesi per i motivi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto e di cui costituisce parte integrante;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Lizzano è prorogata di tre mesi.

All'attuale commissario straordinario dott. Giovanni Vairo sono confermati per il suddetto periodo di tempo i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica in data 2 ottobre 1968.

Taranto, addì 2 gennaio 1969

p. *Il prefetto*: Costantino

(107)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 dicembre 1968, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Regalia Enrico, residente nel comune di Milano, dal 1° febbraio 1969.

Atorino Giovanni, residente nel comune di Angri, distretto notarile di Salerno, dal 5 febbraio 1969.

Polizzi Salvatore, residente nel comune di Tricesimo, distretto notarile di Udine, dal 27 febbraio 1969.

(12521)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica apportata a precedente decreto di concessione di ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 21 ottobre 1968 registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1968 registro n. 32 Difesa, foglio n. 93

La data del fatto d'arme relativo alla concessione della medaglia di bronzo al valor militare in favore del maggiore Campari Giovanni di cui al decreto 18 maggio 1946 pubblicato nel Bollettino ufficiale 1946, dispensa 24, pagina 2930 è così rettificata: « A.S. giugno 1940-agosto 1942 » ad « A.S. giugno 1940-ottobre 1941 e dicembre 1941-agosto 1942 ».

La concessione della medaglia di bronzo al valor militare fatta in favore dello stesso ufficiale con decreto 13 ottobre 1946, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1946, dispensa 32, pagina 3628 è annullata ai sensi dell'art. 16, comma 2, del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423.

(12459)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto, con sede in Matera

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 5383 in data 12 dicembre 1968, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto con sede in Matera deliberato dal commissario straordinario in data 10 aprile 1968.

(12457)

Pesca della tinca nel lago di Campotosto

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in data 10 dicembre 1968, viene disposto, in deroga a quanto previsto nel decreto ministeriale 28 settembre 1964, che nel lago di Campotosto (L'Aquila) la pesca della tinca è permessa tutto l'anno e di qualsiasi lunghezza.

Con lo stesso decreto è stato disposto anche che nel mese di giugno — periodo di normale divieto di pesca di detta specie ittica — le tinche pescate in detto lago possono essere commerciate soltanto nella provincia di L'Aquila, parimenti è limitato alla stessa provincia il commercio di quelle tinche pescate negli altri mesi dell'anno che non abbiano raggiunta la lunghezza di centimetri venti.

Ogni spedizione comunque effettuata deve essere accompagnata da certificato rilasciato dalle autorità locali, dal quale risulti che detta specie ittica è stata pescata nel lago di Campotosto. Detto certificato ha la validità di giorni quattro, compreso quello del rilascio.

(12472)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1968, registro n. 11, foglio n. 54, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato accolto per difetto di motivazione, violazione dell'art. 5 testo unico, n. 383 del 3 marzo 1934 e dei principi generali, il ricorso proposto dal signor Cavallo Francesco, residente in Taranto, contrada Paretone - Lama, avverso il provvedimento del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 26 marzo 1965, n. 4640, concernente il decreto dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Taranto n. 79 del 30 gennaio 1965 che revocava il contributo concesso dallo stesso ispettorato con decreto n. 814 del 25 febbraio 1963.

(12512)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1968, registro n. 11, foglio n. 55, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato accolto per difetto di motivazione, violazione dell'art. 5 testo unico n. 383 del 3 marzo 1934 e dei principi generali, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da signor Natuzzi Guglielmo, residente in Taranto, via Dante n 275, avverso il provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 26 marzo 1965, n. 4639, concernente il decreto dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Taranto n. 100 del 30 gennaio 1965 che revocava il contributo concesso dallo stesso ispettorato con decreto n. 1432 del 5 giugno 1964.

(12513)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mattinata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968, il comune di Mattinata (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.600.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1)

Autorizzazione al comune di Montereale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1968, il comune di Montereale (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.387.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(21)

Autorizzazione al comune di Pompei ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1968, il comune di Pompei (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(22)

Autorizzazione al comune di Giarratana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968, il comune di Giarratana (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.857.254, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2)

Autorizzazione al comune di Alessandria del Carretto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968, il comune di Alessandria del Carretto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. L. 17.673.725, per la copertura del disavanzo econmico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5)

Autorizzazione al comune di Macomer ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968, il comune di Macomer (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.479.091, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3)

Autorizzazione al comune di Gioiosa Marea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968, il comune di Gioiosa Marea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.711.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo logotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4)

Autorizzazione al comune di Sant'Alfio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968, il comune di Sant'Alfio (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.606.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6)

Autorizzazione al comune di Raddusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968, il comune di Raddusa (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.621.864, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7)

Autorizzazione al comune di Gravina di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968, il comune di Gravina di Catania (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.800.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8)

Autorizzazione al comune di Castiglione di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968, il comune di Castiglione di Sicilia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.582.523, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9)

Autorizzazione al comune di Castel di Iudica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968, il comune di Castel di Iudica (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.637.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10)

Autorizzazione al comune di S. Stefano di Quisquina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968, il comune di S. Stefano di Quisquina (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.281.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Platani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968, il comune di Acquaviva Platani (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.629.978, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12)

Autorizzazione al comune di Naro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968, il comune di Naro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 148.152.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13)

Autorizzazione al comune di Bivona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968, il comune di Bivona (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(14)

Autorizzazione al comune di Bisceglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1968, il comune di Bisceglie (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 510.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(15)

Autorizzazione al comune di Trani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1968, il comune di Trani (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.096.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(16)

Autorizzazione al comune di San Giuliano Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1968, il comune di San Giuliano Terme (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministraizone dei due terzi dell'importo del mutuo stesso' a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(17)

Autorizzazione al comune di Torre del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1968, il comune di Torre del Greco (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.234.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(19)

Autorizzazione al comune di Imola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1968, il comune di Imola (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 254.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(20)

Autorizzazione al comune di Cupello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1968, il comune di Cupello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.335.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 4

Corso dei cambi dell'8 gennaio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,15	624,15	624,12	624,16	624,10	624,15	624,15	624,16	624,15	624,15
$ Can.	581,70	581,70	582 —	581,70	581 —	581,70	581,60	581,70	581,70	581,70
Fr Sv.	144,61	144,58	144,56	144,59	144,55	144,61	144,5775	144,59	144,61	144,62
Kr D.	83,16	83,18	83,18	83,145	83,20	83,16	83,14	83,145	83,16	83,15
Kr N.	87,37	87,38	87,38	87,375	87,35	87,37	87,37	87,375	87,37	87,37
Kr. Sv.	120,72	120,74	120,72	120,74	120,55	120,72	120,75	120,74	120,72	120,70
Fol.	172,65	172,65	172,64	172,64	172,55	172,65	172,63	172,64	172,65	172,65
Fr. B.	12,43	12,436	12,4475	12,4365	12,44	12,43	12,436	12,4365	12,43	12,43
Franco francese	126,15	126,18	126,20	126,19	126,05	126,15	126,19	126,19	126,15	126,15
Lst.	1488,10	1488,40	1488,40	1488,50	1487,75	1488,10	1488,35	1488,50	1488,10	1488,40
Dm. occ.	155,94	156 —	156,02	156,035	155,95	155,94	156 —	156,035	155,94	156,02
Scell. Austr.	24,16	24,16	24,1550	24,16	24,15	24,16	24,155	24,16	24,16	24,16
Escudo Port.	21,87	21,88	21,84	21,875	21,70	21,87	21,87	21,875	21,87	21,87
Peseta Sp.	8,94	8,95	8,945	8,9480	8,95	8,94	8,9475	8,9480	8,94	8,94

Media dei titoli dell'8 gennaio 1969

Rendita 5 % 1935	104,825
Redimibile 3,50 % 1934	99,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,55
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,375
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,05
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 gennaio 1969

1 Dollaro USA	624,155
1 Dollaro canadese	581,65
1 Franco svizzero	144,584
1 Corona danese	83,142
1 Corona norvegese	87,377
1 Corona svedese	120,745
1 Fiorino olandese	172,635
1 Franco belga	12,436
1 Franco francese	126,19
1 Lira sterlina	1488,425
1 Marco germanico	156,017
1 Scellino austriaco	24,157
1 Escudo Port.	21,872
1 Peseta Sp.	8,948

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Giulio Andrea Iasonna, nato a Campobasso il 22 agosto 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 2 maggio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

Il dott. Pietro Santacroce, nato ad Abbazia (Fiume) il 28 ottobre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 30 maggio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(12338)

Il dott. Francesco Davoli, nato a Catanzaro il 22 agosto 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 13 aprile 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

Il dott. Michele Costopulos, nato a Pireo (Grecia) il 12 ottobre 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Modena in data 16 aprile 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938 n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(12339)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1968, registro n. 61, foglio n. 396, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Bernasconi Elisa avverso il rigetto da parte del provveditore agli studi di Udine, del gravame gerarchico dalla stessa proposto contro la qualifica di « valente » attribuitale, per l'anno scolastico 1965-66, dal preside della scuola media « Bellavitis » di Udine, ed il successivo diniego di prendere visione della parte riservata delle note informative.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1968, registro n. 62, foglio n. 1, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Michienzi Biagio Archimede, avverso la decisione del 6 dicembre 1965 con cui la commissione provinciale dei ricorsi istituita presso il provveditorato agli studi di Cosenza, ha respinto il gravame gerarchico proposto contro la nomina del sig. Iorio Franco a supplente temporaneo di educazione musicale presso la scuola media di Bonifati Cittadella del Capo.

(12335)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1968, registro n. 82, foglio n. 400, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Emma Marras avverso la decisione con la quale la commissione provinciale dei ricorsi, istituita presso il provveditorato agli studi di Sassari, rigettò il ricorso gerarchico proposto dalla stessa prof.ssa Marras contro la nomina nella scuola media di Sassari, anzichè nell'istituto tecnico « La Marmora » di quella città.

(12370)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa fra braccianti e muratori « Virtus » con sede in Coltaro di Sissa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 ottobre 1968, la gestione commissariale della società cooperativa fra braccianti e muratori « Virtus » con sede in Coltaro di Sissa (Parma), è stata prorogata fino al 31 dicembre 1968.

(12462)

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia nazionale « Rinascita », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 11 dicembre 1968, il dott. Renato Nani è stato chiamato a far parte del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia nazionale « Rinascita », con sede in Roma, in sostituzione del dott. Mario Lepri, deceduto.

(12540)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa tra ferrovieri dello Stato in Alessandria per costruzione di case economiche, con sede in Alessandria.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 dicembre 1968 il dott. Giuseppe Serini è stato nominato liquidatore della Società cooperativa tra ferrovieri dello Stato in Alessandria per costruzione di case economiche, con sede in Alessandria, costituita per rogito Viazzi in data 11 agosto 1919 repertorio 13611, in sostituzione del sig. Renato Molinatti, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(12366)

Scioglimento della società cooperativa di consumo « Villaggi Diaz-Edison », con sede in Sesto S. Giovanni

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 dicembre 1968 la società cooperativa di consumo « Villaggi Diaz-Edison », con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), costituita per rogito Zanzi in data 2 maggio 1946, repertorio 25681, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Achille Ottolenghi.

(12365)

Avviso di rettifica

Nel comunicato relativo alla nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di consumo Casa del Popolo - Società cooperativa a r.l. » con sede in Mede pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 novembre 1968, in luogo di « Zorini dott. Gerolamo Omodeo », leggasi: « Omodeo-Zorini dott. Gerolamo ».

(12454)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di variante al piano di ricostruzione del comune di Itri

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1968, n. 4732, è stata approvata, previa decisione sulle opposizioni presentate e con le prescrizioni, limitazioni e stralci di cui alle premesse del decreto medesimo la variante al piano di ricostruzione di Itri, relativa alla sistemazione della sede comunale. Tale variante è stata vistata in una planimetria in scala 1:1000.

(12333)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorsi pubblici per esami a trenta posti di consigliere amministrativo (categoria direttiva) e a quarantacinque posti di alunno di ripartizione (categoria di concetto) nel ruolo del personale di amministrazione delle case di cura e degli stabilimenti termali.

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami, nel ruolo del personale di amministrazione delle case di cura e degli stabilimenti termali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

a trenta posti di consigliere amministrativo - categoria direttiva;

a quarantacinque posti di alunno di ripartizione - categoria di concetto

Un terzo dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti a rapporto d'impiego e di lavoro in servizio presso l'istituto alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai predetti concorsi.

I posti riservati che non potranno essere attribuiti al personale di cui sopra saranno conferiti agli altri concorrenti secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Ai concorsi predetti possono partecipare coloro che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, risultino in possesso dei seguenti requisiti:

A) Titolo di studio:

1) per il concorso a trenta posti di consigliere amministrativo - categoria direttiva:

diploma di laurea in giurisprudenza o diploma di laurea in economia e commercio o diploma di laurea in scienze politiche o diploma di laurea in scienze sociali e politiche o diploma di laurea in scienze sociali e sindacali o diploma di laurea in scienze diplomatiche e consolari o diploma di laurea in scienze politiche e amministrative o diploma di laurea in scienze economiche e marittime o diploma di laurea in scienze coloniali;

2) per il concorso a quarantacinque posti di alunno di ripartizione - categoria di concetto :

diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o titolo di studio equipollente.

I titoli di studio richiesti per la partecipazione ai concorsi sopra indicati devono essere stati conseguiti in università, istituti o scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

B) Età non superiore a 35 anni e non inferiore a 18 anni.

C) Buona condotta morale e civile.

L'istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dai concorsi coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

D) Cittadinanza italiana.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

G) Idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 lettera *B*) è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive integrazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano fra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; l'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al numero 2) della lettera *d*) salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbità ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 purchè non siano trascorsi cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età (invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di caduti in guerra o per servizio o per lavoro, ecc.).

I dipendenti a rapporto d'impiego e di lavoro in servizio presso l'istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui trattasi, possono partecipare ai concorsi stessi in deroga al limite di età.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta bollata e secondo lo schema di cui all'allegato *A*) al presente bando, dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero, Ufficio V - Sezione I - viale dell'Agricoltura (EUR) 00100 Roma entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a data apposto dall'istituto.

Non saranno ammessi ai concorsi quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla direzione generale dell'istituto dopo il suddetto termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'istituto.

Parimenti non saranno ammessi ai concorsi quei candidati che, anche se in tempo utile, avranno presentato le relative domande ad amministrazioni diverse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Coloro che intendano partecipare ad entrambi i concorsi dovranno inoltrare una domanda per ogni concorso.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'istituto sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante l'unità di appartenenza.

Per sostenere le prove d'esame il candidato ammesso a sostenere le prove stesse, dovrà presentare idoneo documento di riconoscimento.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

La commissione giudicatrice di ciascun concorso sarà nominata dal presidente dell'istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.

Prove d'esame

Le prove d'esame consisteranno:

a) per il concorso a trenta posti di consigliere amministrativo - categoria direttiva: in due prove scritte ed in quattro prove orali.

Le due prove scritte verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) diritto privato (civile e commerciale;
2) diritto amministrativo.

Le quattro prove orali verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) diritto privato (civile e commerciale);
2) diritto amministrativo;
3) diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali;
4) merceologia. Nozioni fondamentali sui seguenti argomenti: classificazione delle merci - imballaggi e loro importanza - prodotti metallici e leghe - prodotti chimici - fibre tessili naturali e artificiali; filati e tessuti - legni e carte - pelli e cuoio - combustibili - prodotti alimentari; sostanze amidacee, zuccherine e alcooliche; grassi e derivati; latte e derivati (burro e formaggio); uova, carne e prodotti della pesca; nervini e spezie - cere, candele, saponi e detersivi;

b) per il concorso a quarantacinque posti di alunno di ripartizione — categoria di concetto — gli esami consisteranno in due prove scritte ed in quattro prove orali.

Le due prove scritte verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto privato } nei limiti del programma
2) elementi di diritto pubblico } di cui all'allegato *B*).

Le quattro prove orali verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto privato } nei limiti del programma
2) elementi di diritto pubblico } di cui all'allegato *B*);
3) computisteria;
4) legislazione sociale con particolare riguardo alle assicurazioni sociali e alle forme previdenziali e assistenziali gestite dall'istituto.

Il luogo, il giorno e l'ora in cui si effettueranno le prove scritte d'esame saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi a ciascun concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La commissione giudicatrice di ciascun concorso stabilirà l'ordine di svolgimento delle prove scritte e la durata delle prove d'esame.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Votazioni minime

I candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse saranno ammessi alle prove orali.

Saranno considerati idonei i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

La graduatoria di merito di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
8) gli orfani di caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) i combattenti od equiparati;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

I candidati che avranno conseguito l'idoneità dovranno far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, sotto pena di decadenza dai relativi benefici i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza per la nomina sopra elencati, redatti in conformità delle disposizioni al riguardo vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei di ciascun concorso, ai fini del conferimento della nomina, saranno formate con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, tenendo conto delle riserve di posti previste in favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, invalidi civili, sordomuti, ex combattenti ed equiparati).

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e la graduatoria dei vincitori e degli idonei di ciascun concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, copia autentica in bollo di uno di detti documenti.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non è consentita la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8;

c) certificato, in carta bollata dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che — a termine delle disposizioni vigenti — ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia dello stato di servizio militare, provvista di bollo, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva, che ancora non abbiano prestato servizio militare, o certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva per i riformati o rivedibili, o, infine, certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco comprovante l'iscrizione nelle liste di leva per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie, l'amministrazione inviterà i candidati, utilmente collocati in graduatoria, presso l'ospedale sanatoriale più vicino alla residenza dei candidati stessi, perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'istituto la direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'I.N.P.S. sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 10.

Assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che, pur avendo superato le prove d'esame, risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto stesso.

I vincitori dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'istituto nei confronti dei dipendenti dell'istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno considerati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme in vigore.

Visto, *il presidente*: FANELLI

Visto, *il segretario*: SENNI

ALLEGATO *A*

(Carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione I - Viale dell'Agricoltura.
00100 ROMA-EUR

. l . sottoscritt . . . .
(Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattilosoritta) (1)
nat . a . . . . il . . . . . (2) domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso per esami a . . . .

A tal fine . l . sottoscritt . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito . il . . . .
(indicare giorno, mese ed anno)
presso . . . . ;
(indirizzo dell'università o della scuola)

e) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . . ;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . (5);

g) di essere residente nel comune di . . . . . . (provincia di . . . .) (6).

In caso di nomina l . sottoscritt . si impegna a raggiungere qualsiasi residenza.

. l . sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo (7), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .
(comprensivo del codice di avviamento postale)

Luogo e data . . . .

Firma
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale) (8).

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S., indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.

(6) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(7) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(8) Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere autenticata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante dell'unità di appartenenza.

Visto, *il presidente*: FANELLI

Visto, *il segretario*: SENNI

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Elementi di diritto privato*:

Nozione e fondamento del diritto. Diritto naturale. Diritto positivo.

Diritto oggettivo: definizione, carattere, partizioni. Fonti del diritto oggettivo.

La norma giuridica: classificazione, applicazione, interpretazione.
Efficacia nel tempo e nello spazio della norma giuridica.
Diritto soggettivo: acquisto, modificazione, estinzione.
Il fatto, l'atto, il rapporto giuridico. Il negozio giuridico: nozioni ed elementi essenziali. Classificazione del negozio giuridico. La volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione. La rappresentanza. Vizi della volontà negoziale. Cause di discordanza tra dichiarazione e volontà. La simulazione. Elementi accidentali del negozio giuridico. Inefficacia del negozio giuridico. Invalidità del negozio giuridico, inesistenza, nullità, annullabilità. Rescindibilità, risolubilità, revocabilità del negozio giuridico.
Influenza del tempo sui rapporti giuridici: prescrizione e decadenza.
I diritti delle persone.
La persona fisica. La capacità giuridica e la capacità di agire. Cause modificatrici della capacità. Estinzione della capacità. Gli istituti di protezione e di assistenza degli incapaci.
Le persone giuridiche. Elementi costitutivi, capacità, rappresentanza, estinzione.
Il diritto di famiglia: caratteristiche e principi generali. Cenni sugli istituti del matrimonio e della filiazione.
Il diritto delle successioni. Principi generali delle successioni per causa di morte. Concetto e fondamento del diritto ereditario. Successione legittima.
Cose o beni. Categorie di beni. Il patrimonio. I diritti reali. La proprietà: funzione, limitazioni, modi di acquisto, tutela. La comunione. Cenni sui diritti reali di godimento: usufrutto, uso e abitazione; servitù; superficie; enfiteusi. Cenni sui diritti reali di garanzia.
Il possesso. Specie ed effetti. Cenni sulla tutela. Usucapione.
I diritti di obbligazione.
Rapporto obbligatorio e suoi elementi. Obbligazione naturale. Fonti delle obbligazioni. La prestazione: caratteri e specie. Prestazioni pecuniarie e d'interessi. Risarcimento del danno.
I soggetti dell'obbligazione. Mutamenti soggettivi.
Estinzione dell'obbligazione con particolare riguardo all'adempimento e all'inadempimento. Responsabilità patrimoniale del debitore e relativi mezzi di conservazione.
Il contratto. Nozione, elementi, effetti. Specie. Cenni su alcuni contratti tipici (compra-vendita, locazione, società, mutuo).
Le obbligazioni nascenti da atti unilaterali. I titoli di credito.
La cambiale.
Obbligazioni nascenti dalla legge.
Le obbligazioni nascenti da fatto illecito.
L'impresa. Nozione e specie. Nozione di azienda. Cenni sulle società di persone, di capitali sulle imprese cooperative e sulle associazioni in partecipazione.
Gli istituti fallimentari: in particolare il fallimento.
La pubblicità degli atti giuridici: registrazione, iscrizione, trascrizione.

2) *Elementi di diritto pubblico*:
Nozioni di diritto pubblico. I vari rami del diritto pubblico.
Società, ordinamento giuridico, Stato. Lo Stato di diritto.
Elementi costitutivi dello Stato. Territorio. Popolo, cittadini, cittadinanza. Sovranità.
La Costituzione dello Stato italiano.
I principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano. In particolare delle caratteristiche: *a*) relative all'organizzazione; la rappresentanza politica; la plurimità dei partiti politici; la divisione dei poteri; la pluralità degli organi costituzionali; *b*) relative alle situazioni giuridiche dei cittadini; 1) la uguaglianza e la pari dignità sociale; 2) le libertà civili; 3) famiglia e scuola; 4) i diritti del lavoro; 5) i diritti politici.
Ordinamento della Repubblica.
Il Parlamento. Il principio bicamerale. Formazione elettiva della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. I componenti delle Camere. Organizzazione delle Camere.
La formazione delle leggi. Promulgazione e pubblicazione delle leggi. Interrogazioni, interpellanze, inchieste. Il diritto di petizione.
I referendum e l'iniziativa popolare.
Il controllo politico del Parlamento.
Il Presidente della Repubblica. Posizione giuridica. Elezione. Durata della carica. Attribuzioni e responsabilità.
Il Governo. Posizione giuridica. Composizione. Atttribuzioni: l'esercizio del potere esecutivo. La funzione di direzione politica. Nomina e revoca dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri. Responsabilità ministeriale.
La funzione legislativa materiale del Governo e il fondamento di essa. Decreti legislativi, decreti-legge, regolamenti. Cenni sul potere regolamentare della pubblica amministrazione. La Corte costituzionale. Natura, composizione, funzione.
Cenni sull'ordinamento giurisdizionale. Principi generali. Giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali. L'indipendenza dei giudici. Il Consiglio superiore della magistratura.
Il diritto amministrativo: concetto, caratteri e fonti. L'amministrazione in senso soggettivo e oggettivo.
L'atto amministrativo: concetto, specie. Il procedimento amministrativo. Efficacia dell'atto amministrativo.
Nullità e invalidità dell'atto amministrativo. Annullamento. Revoca. Ratifica, sanatoria, conversione.
La responsabilità nel diritto amministrativo.
I mezzi di impugnativa dell'atto amministrativo in sede non giurisdizionale: denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato.
La giustizia amministrativa: diritti e interessi. La giurisdizione ordinaria e la giurisdizione amministrativa: nozioni e distinzioni.
Ordinamento amministrativo, centrale e locale, dello Stato. Enti pubblici.
Il rapporto di pubblico impiego: natura, caratteri, costituzione, svolgimento e cessazione. Diritti e doveri dell'impiegato.

Visto, *il presidente*: FANELLI

Visto, *il segretario*: SENNI

(12444)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esame colloquio previsto dal primo comma dell'art. 12 della legge 9 aprile 1962, n. 163, per l'inquadramento nel ruolo ordinario dei segretari economi (carriera di concetto) degli istituti e scuole d'arte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto l'esame colloquio, previsto dall'art. 12, primo comma, della legge 9 aprile 1962, n. 163, per l'inquadramento nel ruolo ordinario dei segretari economi (carriera di concetto) degli istituti e scuole d'arte.

Art. 2.

All'esame colloquio di cui al precedente art. 1, possono partecipare i segretari economi degli istituti e scuole d'arte che alla data del 2 marzo 1966 prestavano servizio nel ruolo aggiunto o nel ruolo speciale transitorio.

Art. 3.

Le domande di ammissione all'esame colloquio, redatte su carta da bollo da lire 400, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, ispettorato per l'istruzione artistica, ufficio concorsi, Roma, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.
Nella domanda di ammissione l'aspirante deve indicare:
1) cognome e nome, luogo e data di nascita;
2) posto di ruolo aggiunto o di ruolo speciale transitorio, attualmente occupato: sede di appartenenza e di servizio;
3) indirizzo al quale si chiede debbano essere inviate le comunicazioni relative all'esame colloquio al quale si intende partecipare.
E' fatto obbligo all'aspirante di comunicare con lettera raccomandata qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni che gli fossero fatte al recapito dichiarato.

La domanda dev'essere datata e sottoscritta dal candidato e la firma autenticata dal direttore dell'istituto o dal capo dell'ufficio presso cui l'aspirante presta servizio.

Art. 4.

I candidati ammessi saranno chiamati all'esame colloquio direttamente con lettera raccomandata.

Perdono il diritto all'esame coloro che non si presentano nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti.

Art. 5.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sui seguenti argomenti:

A) *Gli istituti e le scuole d'arte*

Ordinamento vigente e principali precedenti legislativi Istituzione, classifica e trasformazione - Poteri e doveri dello Stato e degli Enti locali - Stato giuridico e conseguenti capacità - Gli organi: attribuzioni, procedimenti di formazione, funzionamento - I revisori dei conti.

B) *Servizi didattici*

Il vice-direttore; il consiglio di classe; il collegio dei professori.

Alunni: iscrizioni; frequenza; tasse scolastiche; esami, borse di studio; viaggi di istruzione; pagelle; diplomi registri; schedari.

Insegnanti: incarichi e supplenze; nomine; piano orario, esami e indennità; corsi di aggiornamento; certificati; stati di servizio; matricola; schedario.

Equipollenze dei titoli di studio.

La disciplina e gli ispettori disciplinari.

Biblioteca, Gabinetti scientifici, Mostre.

Cassa scolastica: finalità e organizzazione contabile.

C) *L'amministrazione del personale*

Posizione giuridica e trattamento economico del personale direttivo ed insegnante di ruolo e non di ruolo.

Stato giuridico e trattamento economico del personale amministrativo tecnico e subalterno di ruolo e non di ruolo.

Contributi e ritenute - Assicurazioni sociali - Riscatto, pensione, indennità di buona uscita e di licenziamento.

Missioni, trasferimenti.

D) *La legge e il regolamento di contabilità generale dello Stato*

I beni dello Stato - Gli inventari, i contratti, gli incanti.

Organi consultivi e di controllo: il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, la Ragioneria generale dello Stato, le Ragionerie centrali, gli uffici regionali di riscontro.

I servizi del tesoro: direzione generale del tesoro, tesoreria centrale, tesoreria provinciale, direzioni provinciali del tesoro.

Anno ed esercizio finanziario - Servizi dell'entrata e della spesa.

Bilancio dello Stato - Rendiconto generale dello Stato - Responsabilità dei pubblici impiegati (penale, patrimoniale, contabile, civile verso terzi, disciplinare).

E) *La gestione contabile*

Autonomia amministrativa e rapporti con l'amministrazione centrale - Esercizio finanziario.

Bilancio preventivo: composizione; previsione di entrata; stanziamento di spese e loro limiti; scopi del fondo di riserva; variazioni di bilancio; distinzione tra impinguamenti e storni; assestamento del bilancio; chiusura dei conti; accertamento dei residui attivi e passivi; determinazione del fondo avanzi di amministrazione; distinzione tra avanzo e disavanzo di competenza e avanzo e disavanzo di amministrazione.

Conto consuntivo e suoi allegati: situazione finanziaria e patrimoniale.

Procedimento per la effettuazione di spese straordinarie;

Modalità per la richiesta di fondi all'amministrazione centrale - Contributi ordinari e straordinari.

Servizio di cassa e suo funzionamento - Reversali e mandati.

La contabilità di magazzino - Le aziende speciali.

Fogli di produzione.

I vari della contabilità.

Inventari: loro distinzione e modalità per i discarichi.

F) *Organizzazione degli uffici*

Esame dei compiti istituzionali - Analisi dei procedimenti, dei tempi e del costo del lavoro - Selezione, assegnazione, addestramento, rendimento e valutazione del personale - Relazioni umane e pubbliche.

Il servizio di archivio: ricezione, protocollo, classificazione, archiviazione, deposito della corrispondenza e degli atti - I servizi ausiliari: di portineria, di custodia e di pulizia.

Metodi, tecniche e strumenti di lavoro - Nuovi procedimenti.

Art. 6.

L'esame si intenderà superato dai candidati che avranno ottenuto il giudizio di idoneità espresso dalla commissione giudicatrice.

Art. 7.

Per quanto concerne la nomina della commissione giudicatrice e il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1968
Registro n. 75, *foglio n.* 366

(12480)

Esame colloquio previsto dal primo comma dell'art. 12 della legge 9 aprile 1962, n. 163, per l'immissione nel ruolo degli applicati di segreteria (carriera esecutiva) degli istituti e scuole d'arte di cui alla tabella B annessa alla legge stessa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto l'esame colloquio, previsto dall'art. 12 della legge 9 aprile 1962, n. 163, per l'immissione nel ruolo degli applicati di segreteria (carriera esecutiva), di cui alla tabella *B* annessa alla legge stessa.

Art. 2.

All'esame colloquio, di cui al precedente art. 1, possono partecipare gli applicati di segreteria degli istituti e scuole d'arte che alla data del 2 marzo 1966 prestavano servizio nel ruolo aggiunto e nel ruolo speciale transitorio.

Art. 3.

Le domande di ammissione all'esame colloquio, redatte su carta da bollo da lire 400, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, ufficio concorsi (piazza Luigi Sturzo n. 23 - Roma EUR), entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nella domanda di ammissione l'aspirante deve indicare:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) posto di ruolo speciale transitorio o di ruolo aggiunto, attualmente occupato, e sede di servizio;

3) indirizzo al quale si vuole che vengano inviate le comunicazioni per partecipare alle prove dell'esame colloquio.

E' fatto obbligo all'aspirante di comunicare con lettera raccomandata qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, in occasione delle comunicazioni che gli fossero, fatte al recapito dichiarato.

La domanda dev'essere, infine, datata e sottoscritta dal candidato. La firma deve essere autenticata dal direttore o dal capo dell'ufficio presso cui l'aspirante presta servizio.

Gli aspiranti, devono, inoltre, allegare alla domanda una dichiarazione nel capo dell'istituto o dell'ufficio attestante la permanenza in servizio.

Art. 4.

I candidati ammessi all'esame colloquio saranno chiamati, ai sensi delle vigenti disposizioni, direttamente con lettera raccomandata.

Perdono il diritto all'esame coloro che non si presentano nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti.

Art. 5.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sull'ordinamento amministrativo, contabile e didattico degli istituti e scuole d'arte e sul funzionamento della segreteria e dell'archivio degli istituti stessi.

Art. 6.

La commissione giudicatrice esprime il proprio giudizio mediante punteggio in decimi.

L'esame si intenderà superato dai candidati che avranno riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 7.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento dell'esame colloquio e la composizione della commissione giudicatrice saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1968
Registro n. 76, foglio n. 331

(12479)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova pratica, nelle sedi di Torino e Genova, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1968, n. 8559, registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1968, registro n. 23 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 337, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, distribuiti nei vari compartimenti della rete;

Delibera:

La prova pratica di esame del concorso citato nelle premesse avrà luogo presso il compartimento di Torino a partire dal giorno 1° febbraio 1969 e presso quello di Genova dal giorno 10 febbraio 1969, nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Torino:

Istituto tecnico industriale Amedeo Avogadro, corso San Maurizio, 8;

Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato Romolo Zerboni, corso Venezia, 29;

Istituto salesiano internazionale Edoardo Agnelli, corso Unione Sovietica, 312.

Sede di Genova:

Autorimessa Ferrovie dello Stato, piazza Terralba (scalo ferroviario).

Roma, addì 30 dicembre 1968

p. *Il direttore generale*: SANTONI - RUGIU

(79)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della 18ª sottocommissione del concorso a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova del ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1967, numero ULA/1208/A/28787, con il quale è stata integrata e suddivisa in sottocommissioni la commissione esaminatrice del concorso a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova del ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che si rende necessaria la sostituzione del direttore di sezione Cordova dott. Eugenio, membro della 18ª sottocommissione, il quale colpito da grave malattia non potrà più espletare l'incarico affidatogli;

Decreta:

In sostituzione del direttore di sezione Cordova dott. Eugenio, membro della 18ª sottocommissione del concorso a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova del ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indisponibile per motivi di salute, viene nominato il direttore di sezione Piedimonte dott. Giuseppe.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1968

Il Ministro: DE LUCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1968
Registro n. 54, foglio n. 300

(75)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Nomina della commissione giudicatrice del concorso per titoli fra le titolari delle condotte ostetriche del comune di Pergine Valsugana.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 259 del 4 dicembre 1967;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4170-361/95-VII di data 15 novembre 1968, relativa alla nomina dei membri della commissione giudicatrice del concorso per titoli fra le titolari delle condotte ostetriche del comune di Pergine Valsugana;

Decreta:

Sono nominati membri della commissione giudicatrice del concorso per titoli fra le titolari delle condotte ostetriche del comune di Pergine Valsugana, bandito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 259 del 4 dicembre 1967, i signori:

a) Leonardi dott. Bruno, direttore di divisione della provincia autonoma di Trento, in qualità di presidente;

b) Lanzafame dott. Salvatore, medico provinciale, membro;

c) Allegri prof. dott. Annibale, primario medico dell'ospedale civile S. Chiara di Trento, membro;

b) Marchesoni prof. dott. Mario, primario ostetrico dell'ospedale civile S. Chiara di Trento, membro;

e) Pellegrini Renata, quale ostetrica condotta scelta sulla terna proposta dal comune interessato, membro;

f) Zeni dott. Franco, funzionario dell'amministrazione provinciale di Trento, quale segretario.

Trento, addì 18 novembre 1968

Il Presidente della Giunta provinciale: KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1968
Registro n. 18, foglio n. 6

(12470)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI POTENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 654 dell'11 gennaio 1968, con il quale fu bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1967;

Visto il successivo decreto n. 4893 del 22 novembre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso suddetto;

Visto il decreto n. 4894 in data 22 novembre 1968, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso sopra indicato;

Considerato che il dott. Mecca Raffaele, vincitore del consorzio di Rotonda-Castelluccio Inferiore-Castelluccio Superiore, ha rinunziato alla condotta allo stesso assegnata;

Ritenuto, pertanto, che deve provvedersi all'asegnazione della condotta in questione;

Viste le domande dei concorrenti con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Atteso che i candidati dott. Santoro Michele e dott. Manicone Oronzo hanno rinunziato, come da dichiarazione agli atti, alla condotta di che trattasi;

Considerato che il dott. Attubato Emanuele, debitamente interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta consorziale di Rotonda ed Uniti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Attubato Emanuele è dichiarato vincitore della condotta consorziale di Rotonda-Castelluccio Inferiore-Castelluccio Superiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termine di legge.

Potenza, addì 19 dicembre 1968

Il veterinario provinciale: CAPUANO

(12469)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 6 dicembre 1968, n. **33.**

Norme per l'affrancazione dei terreni degli assegnatari della riforma agraria in Sicilia.

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *della Regione n.* 55 *del* 7 *dicembre* 1968)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli assegnatari dei terreni espropriati o comunque acquisiti al patrimonio dell'E.S.A. in applicazione delle leggi 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria e successive modifiche ed integrazioni e 4 aprile 1960, n. 8, nonchè gli assegnatari di lotti ai sensi della legge 20 febbraio 1956, n. 14, dell'art. 1 della legge 25 luglio 1960, n. 29, e dell'art. 11 della legge 10 agosto 1965, n. 21 e i loro eredi e aventi causa possono, in deroga alla disposizione di cui all'art. 37 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, riscattare le annualità stabilite con l'atto di assegnazione.

L'esercizio di tale facoltà è subordinato alla condizione che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di immissione in possesso dell'assegnatario o dall'avente causa e che lo stesso abiba adempiuto agli obblighi essenziali di coltivazione.

Art. 2.

Il prezzo di riscatto è sostituito dai due terzi dell'indennità di espropriazione corrisposta al proprietario per il lotto assegnato e può essere pagato anche in rate annuali all'interesse dell'1 per cento entro il termine massimo di dieci anni.

Dal prezzo del riscatto vanno dedotte le quote annuali già versate.

Art. 3.

Il fondo riscattato è libero e franco da qualsiasi peso e vincoli ipotecari. Conseguentemente l'E.S.A. provvede a sue spese alla immediata cancellazione di iscrizioni ipotecarie limitative della piena e libera disponibilità dei terreni riscattati.

Per il periodo di 10 anni a decorrere dalla data del riscatto il fondo riscattato è soggetto a vincolo di indivisibilità per la vendita, con diritto di prelazione per i confinanti.

Art. 4.

Indipendentemente dalla richiesta di riscatto l'E.S.A. procederà ai conteggi relativi ad ogni partita di dare ed avere con gli assegnatari.

Non dovranno in ogni caso essere addebitate agli assegnatari le spese sostenute dall'E.S.A.:

a) per strade di allacciamento ai piani di ripartizione e di collegamento fra i singoli lotti;

b) per opere di elettrificazione e di allacciamento idrici;

c) per ricerche idriche per uso irriguo;

d) per costruzione di fabbricati rurali in tutti quei casi in cui essi presentino condizioni statiche e di stabilità tali da non farli ritenere idonei per abitazione.

Non saranno altresì addebitate le anticipazioni ricevute dagli assegnatari nel primo quinquennio di assegnazione del lotto nonchè quelle ricevute quali sussidi alimentari concessi dall'E.S.A. a seguito di calamità naturali o gravi avversità atmosferiche.

Le eventuali somme dovute dagli assegnatari saranno, a loro richiesta, rateizzate fino ad un massimo di dieci annualità all'interesse dell1,50 per cento. Se il rimborso è effettuato in unica soluzione, l'E.S.A. concede una riduzione del 50 per cento del relativo importo.

Art. 5.

A tutti gli atti e formalità relativi ai riscatti ed ai trasferimenti previsti dalla presente legge si applicano le riduzioni e le agevolazioni fiscali disposte dall'art. 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'art. 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333 e dall'art. 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Il credito dell'E.S.A. derivante dai piani di ammortamento di cui ai precedenti articoli 2 e 4 è garentito nelle forme e nei modi previsti dall'ultimo comma dell'art. 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 dicembre 1968

CAROLLO

SARDO

(12545)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.